


**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. **36** del 6 aprile 1984

1. La IV Commissione ha esaminato nella/œ seduta/œ del 6 aprile 1984 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 15/2/1984
p.d.l. Colonna-Martellotta "Modifica all'art. 2 lett. "B" L.R. 31/3/1979, n. 49 - Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione".
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggior. sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Colonna, Di Giuseppe, Colasanto in sostituzione di Lia, Martellotta, Silvestri.
contrari: Piccigallo e Dell'Aquila.
di astensione: =====
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Giuseppe Colonna



**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
COLONNA - MARTELOTTA

" Modifica all'art.2 lett."b" legge regionale 31.7.1979, n.49 "

relatore: Giuseppe Colonna

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

La legge regionale n.49 del 31.7.79, alla lettera b) dell'art.2 elenca nominativamente le Associazioni di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo che sono chiamate con propri rappresentanti a far parte della Consulta regionale della Cooperazione.

Tale formulazione dell'art.2 lett. b non consente la partecipazione alla Consulta di altre Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto ai sensi del D.L.C.F.S. n.1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni, mentre impedisce la revoca di tale partecipazione nei casi in cui una Associazione non sia più in possesso dei requisiti fissati dal richiamato decreto n. 1577 ai fini del riconoscimento giuridico.

Nel verificarsi delle suddette ipotesi sarebbe necessario di volta in volta modificare la legge.

La presente proposta di legge, quindi, ha lo scopo di rimuovere tale inconveniente giuridico e le conseguenti ingiustificate discriminazioni che vengono a determinarsi tra le Associazioni

./.


**Consiglio Regionale
della Puglia**

**4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)**

zioni di tutela del movimento cooperativo.

La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo P.C.I., alla presente proposta di modifica e invita il Consiglio ad approvarla.

Giuseppe Colonna



**Consiglio Regionale
della Puglia**

4* Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

ARTICOLO UNICO

La lett. "B" dell'art. 2 della legge regionale 31.7.1979, n.49 é
sostituita dalla seguente:

" dai membri nominati su designazione dei Comitati regionali delle
Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativ
vo giuridicamente riconosciuto, in numero di quattro per ciascun
na Associazione. "